

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VERDE URBANO E DEL SERVIZIO DI  
STAMPERIA E ACCESSORI, CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER IL  
PERIODO 01 LUGLIO 2023 – 30 GIUGNO 2025**

**LOTTO 1 – SERVIZIO DI PULIZIA VERDE URBANO**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****ART. 1 OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione di alcuni servizi che costituiscono attività a favore della collettività, avvalendosi del rapporto con figure rientranti nell'ambito di progetti di inclusione sociale, nello specifico relativi al servizio di manutenzione del verde pubblico: sfalcio tappeti erbosi, raccolta foglie e trattamenti antiparassitari.

La prestazione dei servizi in oggetto dovrà essere concordata con il Servizio Servizi Sociali del Comune e con gli altri uffici comunali, che si riservano la facoltà discrezionale, orientata ad un miglior perseguimento del pubblico interesse, comunque nei limiti concessi dalla legge, di modificare (aumentando, diminuendo, variando) anche in corso d'anno il numero delle prestazioni, le sedi, le caratteristiche dei servizi di cui al presente atto in ragione del sopravvenire di nuove necessità, di diversa dislocazione delle sedi, di modifica della politica comunale relativa ai servizi in oggetto, di differenti esigenze di personale e di diverse disposizioni normative.

**ART. 2 DURATA**

L'affidamento del servizio ha durata biennale, con decorrenza dal 01 luglio 2023 al 30 giugno 2025.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato con l'assenso dell'aggiudicatario per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime o più favorevoli per la stazione appaltante condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica di durata comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

**ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo del servizio da eseguire ammonta presuntivamente a complessivi € 295.081,97 Iva esclusa, suddiviso nelle quantità meglio descritte nel computo metrico estimativo.

L'importo sopra indicato non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale, potendo variare, in più o in meno, senza che l'Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta o sospendere il servizio.

L'appaltatore si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione del presente servizio e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo.

**ART. 4 REQUISITI DELL'APPALTATORE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono, conseguentemente, presentare offerta ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs 50/2016 i seguenti soggetti:

- a) Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art.1 lettera b) ed iscritte all'Albo Regionale di competenza delle Cooperative Sociali- sezione B;
- b) Consorzi iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali- sezione C, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

In entrambi i casi, l'Appaltatore dovrà avere presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/1991 per tutto il periodo di durata contrattuale.

L'Appaltatore, entro la data di decorrenza del contratto, dovrà avere una sede operativa nel raggio di 30 Km dalla sede municipale.

## **ART. 5 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE**

### **ART. 5.1 ORDINE, ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

Le attività verranno eseguite secondo le prescrizioni, che di volta in volta darà il Responsabile individuato dalla committenza mentre la loro organizzazione, al fine di aumentare il rendimento della produzione lavorativa, sarà di esclusiva competenza dell'Appaltatore che dovrà anche provvedere alla definizione delle stesse con tutti i mezzi, strumenti e manodopera necessari, avendo cura preventivamente di assumere tutte le informazioni atte ad evitare danni a cavi, condotte, manufatti in genere che siano ubicati sui luoghi di intervento.

### **ART. 5.2 PRESCRIZIONI TECNICHE**

Per le varie attività oggetto del presente appalto si richiamano le seguenti prescrizioni:

Rasatura erba e pulizie varie della superficie in appalto completa di:

- sfalcio con raccolta erba sulle aree cortilive scolastiche, asili e cortili interni;
- raccolta completa mediante spazzatura o altro dell'eventuale erba, terra o foglie, ecc., che durante l'esecuzione dei lavori sopra elencati sporcassero strade, marciapiedi, camminamenti, piste, etc.;
- taglio dell'erba richiesto con l'utilizzo di trinciatutto montati anteriormente a macchine operatrici di idonea potenza, muniti di coltelli e lame arieggianti che riducono l'accumulo di residui organici, favorendo lo sminuzzamento e l'omogenea distribuzione dell'erba di risulta, l'ottimale arieggiamento del terreno, l'assorbimento idrico e lo sviluppo radicale del manto erboso; rifiniture con tosaerba a frusta con filo di nylon;
- motofalciatrici a lame con movimento alternato, rasaerba a lame rotanti su asse verticale o a lame elicoidali consentiti solo dietro specifica autorizzazione o richiesta del Responsabile individuato dalla committenza e in ogni caso raccogliendo l'erba di risulta accumulata dietro o a lato della macchina operatrice;
- rifilatura dei cigli e di ogni spazio, con strumenti adeguati, raccolta e allontanamento di tutti i getti o succhioni che spuntano dal terreno alla base degli alberi e sul tronco fino all'impalcatura dei rami delle piante arboree giovani e adulte;
- eliminate mediante uso di vanga affilata e badile tutte le erbe cresciute esternamente alle aiuole contenute con cordolatura di cemento o altro, raschiatura ed asportazione del terreno che si accumula lungo i cordoli esternamente alle aiuole;
- raccolta dell'erba tagliata e getti vari che spuntano dalla superficie del suolo salvo che il deposito sul terreno sia talmente scarso da non poter venire materialmente rastrellato e che in ogni caso non precluda la ricrescita del tappeto erboso sottostante;
- il trasporto e lo smaltimento di ogni residuo derivante dall'attività di giardinaggio e pulizia delle aree in appalto, sono a carico dell'Appaltatore;
- gli interventi si intendono sempre completi e comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura ed eventuali mezzi meccanici impiegati;
- frequenza media di intervento: n. 1 ogni trenta giorni circa, previo accordi con il Responsabile individuato dalla committenza, nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno tale frequenza potrà essere ridotta a 15-20 giorni nelle aree di maggior fruizione per fronteggiare il rapido accrescimento del manto erboso in tale periodo;
- potatura delle siepi a forma obbligatoria con l'uso di tagliasiepi, ogni volta su tutte le facce del parallelepipedo costituito dalla siepe stessa compreso eventuali tagli sul legno vecchio che si rendessero necessari ed un primo intervento eventuale di risagomatura da effettuarsi con seghetto manuale e forbici, compreso lo smaltimento del materiale di risulta; intervento da compiersi n.2 volte durante la stagione vegetativa sulle siepi delle varietà Ligustrum Ovalifolium, Phothinia e Berberis spp.;
- potatura siepi spontanee della ciclabile "Chico Mendez", per avere un passaggio libero di almeno 3,5 mt, da eseguire nel periodo autunno-inverno, mediante apposite attrezzature

meccaniche e compreso lo smaltimento del materiale di risulta. E' vietato l'utilizzo di trinciatrici a braccio per l'operazione di potatura di contenimento;

- irrigazioni di soccorso durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto e settembre), a fioriere con lt.80 circa di acqua e ad alberi neopiantumati, con lt.100 circa di acqua, mediante utilizzo di autobotte o cisterna portata dall'Appaltatore;
- diserbo manuale o meccanico di tutti i cespugli e siepi presenti nelle aree in appalto;
- diserbo chimico mediante utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale su piccole superfici scoperte come piazzole di sosta con panchine, marciapiedi, pedonali o altro. Il prodotto da impiegarsi deve essere concordato preventivamente con la D.L., mentre l'onere inerente all'acquisto dei prodotti diserbanti, sarà a carico dell'Appaltatore;
- gli interventi si intendono sempre completi e comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura ed eventuali mezzi meccanici impiegati;
- frequenza media di intervento: n.1 ogni trenta giorni previo accordi con il Responsabile individuato dalla committenza.

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno tale frequenza potrà essere ridotta a 15-20 giorni nelle aree di maggior fruizione per fronteggiare il rapido accrescimento del manto erboso in tale periodo.

I trattamenti antiparassitari dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di una turbina a ventola, munita di "cannone" regolabile idraulicamente per un ottimale e veloce regolazione del flusso, munita di serbatoio avente capacità minima di q.li 8, la pompa e gli ugelli dovranno essere a basso volume per una economia nell'utilizzo dei prodotti antiparassitari e per evitare il gocciolamento del prodotto in eccesso, montato su trattore o piccolo automezzo adatto anche ad aree ristrette.

La potenza della turbina deve poter garantire un efficace trasporto del prodotto sino ad una altezza minima di 20 mt..

I trattamenti effettuati con atomizzatore o lancia a mano, sono consentiti solo in ambienti non raggiungibili dell'automezzo munito di turbina e dietro espressa autorizzazione del Responsabile individuato dalla committenza.

Gli interventi di disinfestazione saranno effettuati dall'appaltatore utilizzando esclusivamente anticrittogamici o insetticidi indicati dalla direzione lavori, scelti prevalentemente tra quelli biologici o appartenenti ad una classe tossicologica che non comporti pericoli per i cittadini o per l'ambiente (classe III, IV).

L'onere inerente all'acquisto dei prodotti antiparassitari sarà a carico dell' Appaltatore.

Gli interventi di disinfestazione saranno da eseguirsi esclusivamente nelle ore notturne, a partire dalle 23,30 sino alle ore 7 del mattino, per evitare disagi ai fruitori dei parchi e dei viali cittadini.

L'acqua per lo riempimento della cisterna contenente l'antiparassitario, verrà fornita dal Comune, presso i propri magazzini comunali.

L'intervento di pulizia e raccolta delle foglie nei viali alberati, dovrà essere eseguita in due tempi (n.2 raccolte) nei mesi di novembre, dicembre o gennaio, a seconda dell'andamento stagionale, in modo da garantire anche nel periodo autunnale una regolare fruibilità delle aree pedonali e ciclabili alberate.

La raccolta potrà essere eseguita con l'impiego di mezzi aspiranti, pale meccaniche, spazzolatrici, carri raccolta fieno o manualmente, sino ad ottenere un totale sgombrò delle aree pavimentate o inerbite sottostanti le chiome dei viali.

Le foglie dovranno essere completamente asportate anche all'interno dei fossi di scolo che fiancheggiano i viali e le strade alberate, per permettere il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Potatura di essenze d'alto fusto da realizzarsi a regola d'arte, su campione proposto dal Responsabile individuato dalla committenza eseguito con idonea attrezzatura a mano o con mezzi meccanici, rimonda e pulitura del tronco, accorciamento dei rami in corrispondenza dei pali della pubblica illuminazione, compresi oneri relativi alla copertura dei tagli superiori a cm.4 con cicatrizzanti, idoneo allestimento di cantiere, cippatura o trasporto in discarica del materiale di risulta precisando che ogni onere inerente la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta rimane a carico dell'appaltatore.

Ogni onere inerente la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta rimane a carico dell'Appaltatore, dotato di mezzi autorizzati per il trasporto di rifiuti.

Durante lo svolgimento dei servizi, i mezzi utilizzati dovranno avere a bordo la seguente documentazione:

- a) Copia dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in corso di validità e corredata, ove prevista, dell'appendice sulle garanzie finanziarie.
- b) Copia del bollettino di versamento annuale dei diritti di iscrizione all'Albo dell'anno in corso.
- c) Documentazione attestante l'abilitazione al trasporto di cose, ove prevista, ai sensi della legge n. 298/74 e D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme (Certificato iscrizione conto terzi, licenza trasporto in conto proprio).
- d) Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale
- e) Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci.
- f) Ordine di lavoro del Comune di Mirandola.
- g) Copia del contratto di appalto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice.
- h) In alternativa alla documentazione prevista ai precedenti punti e) ed f) la Stazione Appaltante potrà consegnare all'Impresa un documento sostitutivo nelle forme dell'atto notorio.

### **ART. 5.3 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA'**

L'appaltatore svilupperà le attività nel modo che crederà migliore e più conveniente per darli compiuti nel termine stabilito, osservando le prescrizioni del Capitolato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di predisporre l'ordine ed il tempo di esecuzione delle stesse qualora fosse richiesto, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalle circostanze, indicando all'imprenditore le località ove debbono a preferenza essere condotte.

### **ART. 5.4 TEMPO UTILE PER COMPLETARE LE ATTIVITA'**

Il tempo utile per dare compiute le attività è fissato in 731 (settecentotrentuno) giorni, naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di affidamento delle attività.

Si specifica inoltre che l'appaltatore potrà essere invitato ad eseguire tagli di superfici inerbite anche su porzioni di parchi o piccole aree (mai inferiori al 10% dell'intero turno di sfalcio) per fronteggiare esigenze specifiche di decoro dell'area verde in occasioni di manifestazioni, fiere, gare sportive, etc. senza che la ditta possa pretendere di eseguire l'intero ciclo di sfalci.

### **ART. 5.5 PENALE PER RITARDI**

E' facoltà dell'Amministrazione contraente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di legge e a quelle previste nel presente Capitolato.

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune stesso oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale verrà trattenuta sulla cauzione ovvero sulla somma da pagare per le fatture emesse, secondo i seguenti parametri:

- L'appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara da trattenersi sul deposito cauzionale o sulle fatture in corso di liquidazione, per ogni giorno di ritardo sull'inizio di ogni taglio erba (totali o parziali) o per ogni altro intervento manutentivo previsto, fissato dal Responsabile della committenza e trasmesso ogni volta tramite fax con un preavviso minimo di 7 giorni (salvo avverse condizioni climatiche).

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.

**ART. 5.6 MANODOPERA UTILIZZATA**

L'Appaltatore, dichiara che le condizioni dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto del presente atto è già documentata agli atti della Regione.

Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato il contratto di lavoro di settore indicato in sede di offerta, agli atti del servizio.

Per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il l'Appaltatore si impegna, in ogni caso, ad utilizzare il numero di lavoratori svantaggiati, indicati in sede di offerta.

L'Appaltatore si impegna altresì:

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al 2° comma dell'art. 4 legge 381/91 per tutto il periodo dell'appalto;
- b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività nel Sig. \_\_\_\_\_ (qualifica professionale), indicato in sede di offerta;
- c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91, per prestazioni complementari.

**ART. 5.7 ATTIVITA' EVENTUALI NON PREVISTE**

Nel caso occorra eseguire attività non previste nel presente capitolato, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirle una volta concordati con l'Amministrazione i nuovi prezzi relativi.

Anche ogni eventuale variazione del presente atto che intervenisse successivamente alla sua sottoscrizione e in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formerà oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

**ART. 5.8 VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto dell'appalto e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura dell'Appaltatore ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche saranno effettuate con i responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore.

L'Appaltatore redige e trasmette all'Ente committente una relazione finale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

L'Ente committente nomina quale suo referente il p.a. Claudio Colognesi al quale l'Appaltatore dovrà rivolgersi per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

**ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria deve essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Tutte le spese inerenti all'osservanza delle disposizioni del presente articolo si intendono quale onere di contratto, compresi nell'offerta economica.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

L'Aggiudicatario effettuerà accertamenti sanitari previsti per il proprio personale al fine di verificare l'idoneità fisica del lavoratore, le spese derivanti da tali accertamenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario s'impegna a:

- a) impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività stesse che

- dovranno sempre essere svolte puntualmente, con continuità e con la massima diligenza; in particolare, il personale impiegato dovrà presentare profili caratteriali idonei;
- b) ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il lavoratore;
  - c) applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali;
  - d) applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative retributive previste dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali;
  - e) dotare tutto il personale utilizzato di opportuno vestiario e di cartellino di riconoscimento;
  - f) impiegare per l'espletamento del servizio, comunque in conformità alla mission dell'aggiudicatario, personale assunto nel rispetto delle norme contrattuali e previdenziali vigenti;
  - g) individuare un referente per relazionarsi con il Servizio Servizi Sociale del Comune e con gli altri uffici comunali, da indicare in sede di offerta;
  - h) fornire al Servizio Servizi Sociale del Comune e agli altri uffici comunali, l'elenco dei nominativi di tutto il personale assunto per i servizi di cui al presente atto, almeno una settimana prima dell'avvio dei servizi;
  - i) assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  - j) assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione delle attività;
  - k) trasmettere al Comune alla fine di ciascun trimestre una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, oltre che il numero delle ore effettuate settimanalmente per l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara, dovrà comunicare le generalità del Referente del servizio di fornitura.

Il Referente del servizio di fornitura avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- cura dei rapporti con l'Amministrazione ordinanti;
- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supervisione delle attività;
- monitoraggio dell'andamento del servizio per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni;
- risposta alle Amministrazioni per tutte le attività e le problematiche relative all'appalto;
- implementazione delle azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risposta per la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni

## **ART. 7 PROGETTO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

Il responsabile degli inserimenti lavorativi designato dall'Aggiudicatario ed un assistente sociale del Comune di Mirandola predisporranno, per le persone svantaggiate ritenute idonee alle caratteristiche delle attività affidate, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo. Le modalità d'intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono all'Aggiudicatario, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, seguendo quanto specificato nel progetto di inserimento lavorativo presentato dall'Aggiudicatario ed allegato al presente atto.

Il 20% del personale complessivamente individuato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto verrà indicato autonomamente dall'Aggiudicatario.

### **ART. 7.1 PROGETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI AFFIDATI**

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Lotto l'Aggiudicatario deve attenersi a quanto specificato nel progetto organizzativo presentato in sede di gara, riportante le modalità

organizzative e gestionali che l'Aggiudicatario intende eseguire nello svolgimento dei servizi di cui al presente atto.

## **ART. 8 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)**

Premesso che le attività previste da effettuarsi in presenza di solo personale della ditta appaltatrice, per quanto attiene l'applicazione dell'art. 26 del DLgs. n. 81 del 09/04/08, non si rilevano rischi da interferenze.

Ne consegue che anche gli oneri relativi risultano essere pari a zero.

In ogni caso la ditta appaltatrice dovrà fornire le informazioni descritte nel modulo che si allega. (Allegato 1)

## **ART. 9 RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.103 del D.lgs.50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4



comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

## **ART. 11 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare dell'Amministrazione - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

L'assicurazione sopramenzionata dovrà espressamente prevedere:

1. massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali.

2. le seguenti estensioni:

a) riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

- estensione del novero dei terzi a:

b) titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze - nonché a tutte le persone fisiche - che partecipino ad

attività e lavori complementari al servizio oggetto di appalto;

c) consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di

lavoro o addetti.

- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;

-estensione alla responsabilità civile riconducibile direttamente o indirettamente all'Appaltatore per danni derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande;

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;

- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore ovvero detenute dall'Appaltatore medesimo o da persone delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge;

- estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico;

- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

Rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti per quanto riguarda la prescritta polizza.

Resta a carico del Comune l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dalle aree sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile alla ditta aggiudicataria né a soggetti dei quali la stessa debba rispondere a norma di legge.

## **ART. 12 FATTURAZIONE, PAGAMENTI**

La fattura mensile sarà emessa dall’Affidatario entro il mese successivo a quello di servizio, completa di un dettaglio riportante il totale delle ore per ciascun servizio e per ciascuna scuola nel mese di riferimento e inviata direttamente al Comune di Mirandola. La fattura sarà preceduta dall’invio cartaceo o elettronico del dettaglio di cui sopra, necessariamente controfirmato dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali e/o dai rispettivi Responsabili di altri uffici interessati.

Data la complessità della verifica della congruità della fatturazione rispetto ai servizi effettivamente prestati, il Servizio Servizi Sociali, nei 30 giorni successivi alla data di assunzione da parte del Comune della fattura, come attestata dal sistema d’interscambio SDI) di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013, provvederà alla verifica della correttezza della fatturazione rispetto alle prestazioni effettivamente prestate e provvederà al pagamento della stessa entro i successivi 30 giorni.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto a decorrere dal 31/3/2015 tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti di ciascuna Amministrazione è “Q0150M”.

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

Si precisa che eventuali informazioni sulle modalità di fatturazione elettronica sono disponibili sul sito

[www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), in particolare la videoguida al seguente indirizzo web, [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/video\\_fattura.htm](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/video_fattura.htm), nonché gli allegati A “Formato della fattura elettronica” e B “Regole tecniche” del citato DM 55/2013.

La fattura, intestata al Comune di Mirandola, ai sensi del D.lgs. 267/00, dovrà altresì riportare il numero dell’impegno di spesa, nonché l’indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera il Comune dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

Secondo quanto disposto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett.b) della L. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), le pubbliche amministrazioni (fra cui i comuni e le unioni di comuni) devono versare l’iva sulle fatture ricevute direttamente all’erario e non più al fornitore (c.d. SPLIT PAYMENT).

La norma si applica a tutte le fatture (o documento fiscale equivalente) emesse dal 01/01/2015 nei confronti di questa Amministrazione, la quale provvederà a pagare al fornitore solo l’imponibile, ovvero il totale fattura al netto dell’iva.

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, le fatture emesse dal 01/01/2015 dovranno riportare la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

In applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d’emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

Le fatture dovranno essere corredate dall’attestazione del R.U.P. di regolare svolgimento delle prestazioni.

L'appaltatore dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis dpr 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell'art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. o equipollente).

### **ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata al Comune.

### **ART. 14 SUBAPPALTO**

Amnesso alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

**ART. 15 INADEMPIMENTO, RISARCIMENTO DANNI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Comune di Mirandola si riserva la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, con diritto al risarcimento danni, fatto salvo il preavviso di 10 giorni. Nei casi più gravi, la risoluzione potrà avere effetti immediati.

Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto a seguito di gravi e preminenti esigenze sopravvenute.

**ART. 16 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

**ART. 16.1 ONERI E OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE -**

Tutte le spese inerenti all'osservanza delle disposizioni del presente articolo si intendono quale onere di contratto, compresi nei prezzi unitari di elenco.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore effettuerà eventuali accertamenti sanitari previsti per il proprio personale al fine di verificare l'idoneità fisica del lavoratore, le spese derivanti da tali accertamenti saranno a carico dell'Appaltatore.

**ART. 17 CONTROVERSIE**

Eventuali inosservanze della presente convenzione saranno contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione per inosservanza della normativa vigente o a seguito di reiterate e notificate inadempienze negli obblighi assunti.

Qualsiasi controversia che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà competente il Foro di Modena.

**ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto stabilito dagli art. precedenti, costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nella procedura di gara;
- qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano all'Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dagli articoli relativi al subappalto, alla cessione del contratto e cessione del credito del presente capitolato;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
- in caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell'appaltatore con personale appartenente al committente o con i terzi;

- nei casi indicati dall'articoli 9 del presente capitolato;
- nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il R.U.P. previa contestazione scritta, ordinerà l'immediata consegna della documentazione fornita per l'espletamento del servizio e di tutta la documentazione dall'appaltatore redatta nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto e della loro regolare esecuzione.

Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività eseguite sino alla risoluzione, al fine di procedere al loro accertamento da parte del R.U.P..

## **ART. 19 RECESSO**

Il Comune ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con racc. a.r., in caso di "giusta causa".

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stata depositata contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni al Comune.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C..

## **ART. 20 TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della fornitura, dopo l'aggiudicazione definitiva, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

## **ART. 21 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla vigente normativa, alle norme di gara ed ai regolamenti dell'Ente appaltante.

## **ART. 22 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservazione delle norme stabilite nel presente Capitolato e inoltre a tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni.

